



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 05 luglio 2017

Deliberazione n. 2017/18/251

Oggetto: Rettifica Deliberazione n. 2017/14/208 del 01 giugno 2017 - Liquidazione competenze professionali Avvocato Massimo Farina - Giudizio: Corte di Appello di Napoli Sentenza n. 94/2017 del 10.01.2017 - sig. omissis c/ Consorzio ASI della Provincia di Avellino/Società C.G.S. S.c.a r.l. in liquidazione.

L'anno duemiladiciassette il giorno 05 del mese di luglio alle ore 10,30 in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti.

1. Vincenzo SIRIGNANO	- Presidente	presente
2. Giuseppe Biagio DI IORIO	- Componente	presente
3. Gerardo ADIGLIETTI	- Componente	presente
4. Angelo Antonio LANZA	- Componente	presente
5. Michele SPINAZZOLA	- Componente	assente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1. Dott. Vincenzo CARULLO	- Presidente	assente
2. Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	assente
3. Dott. Marco CORRADO	- Membro effettivo	presente

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e fatta constatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale facente funzione, Ing. Antonio Pizza.



IL COMITATO DIRETTIVO

PREMESSO CHE con Provvedimento n. 2017/14/208 del 01 giugno 2017 il Comitato Direttivo dell'Ente deliberava di *"Liquidare e pagare all'Avvocato Massimo Farina € 3.600,00 per onorari, € 540,00 per spese generali ex art. 13, oltre CPA pari ad € 165,60, Iva per € 947,23 al lordo della ritenuta di legge"*;

CONSIDERATO CHE con Sentenza n. 94/2017 del 10.01.2017, depositata il 25 maggio 2017, la Corte di Appello di Napoli - IV Sez. Civ. Lav. e di Prev, definiva il giudizio in oggetto e statuiva tra l'altro, quanto segue:

- ❖ *"condanna le appellanti in solido al pagamento, in favore dell'appellato omissis delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 3.600,00 a titolo di compenso avvocato, oltre Iva, C.p.a. e rimborso spese forfettarie"*;
- ❖ *"dà atto della sussistenza, nei confronti di ciascuna delle parti appellanti, dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 1 comma 17 legge 228/2012 che ha aggiunto il comma 1-quater al DPR n. 115 del 2002;"*

PRESO ATTO CHE in data 30 giugno 2017, veniva notificato al Consorzio ASI della Provincia di Avellino atto di precetto (*acquisito al protocollo consortile n. 2922 il giorno 03 luglio 2017*) con il quale il sig. omissis rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Farina, intimava di pagare, in suo favore, nel termine di 10 giorni dalla notifica dell'atto, le somme così come liquidate nella Sentenza suddetta.

RILEVATO

- che il Provvedimento n. 2017/14/208 del 01 giugno 2017 recava un mero errore nel deliberato, in quanto faceva riferimento all'Avv. Massimo Farina, anziché al sig. omissis
- che con la Sentenza n. 94/2017 del 10.01.2017, depositata il 25 maggio 2017, la Corte di Appello di Napoli condannava le appellanti *"....in solido al pagamento in favore dell'appellato...."*;

RITENUTO necessario rettificare ed integrare la Deliberazione n. 2017/14/2018 del 01 giugno 2017;

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Liquidare e pagare al sig. omissis a somma di € 3.600,00 a titolo di compenso avvocato, oltre € 540,00 per spese generali ex art. 13, CPA (4%) pari ad € 165,60 ed Iva per € 947,23 al lordo della ritenuta di legge;
- 3) Di autorizzare la Direzione Generale ad esercitare l'azione di regresso nei confronti della Società C.G.S. s.c.a r.l. in liquidazione, quale coobbligata in solido;
- 4) Di incaricare l'Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti Uffici ed all'Ufficio Contabile, nonché al Responsabile della Trasparenza per gli adempimenti di cui al D.lgs n. 33/2013.